

DT III - DIREZIONE INTERREGIONALE VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI VICENZA

Prot.n.22821/RU

Vicenza, 15 luglio 2020

A: FIGISC - Confcommercio di Vicenza della
Provincia di Vicenza

ascom@ascom.vi.it

Assindustria Veneto Centro Vicenza

assind@assind.vi.it

Confesercenti – Sezione Centrale di Vicenza

vicenza@confpd.it

Confindustria Vicenza

assind@confindustria.vicenza.it

e, p.c. A: Sezione Tributi – URP - Sede

Sezione Verifiche e Controlli - Sede

OGGETTO: Circolazione di oli lubrificanti e preparazioni lubrificanti. Applicazione art. 7 bis del T.U.A. (Testo Unico Accise).

Si richiama l'attenzione di codeste associazioni di categoria sulle nuove disposizioni stabilite dall'articolo 7, del D.L. del 26/10/2019 n. 124, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26/10/2019, convertito dalla Legge del 19/12/2019 n. 157, pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24/12/2019, che ha modificato il Testo Unico sulle Accise, introducendo l'articolo 7 bis:

“Disposizioni particolari per la circolazione degli oli lubrificanti e di altri specifici prodotti”.

In particolare il predetto l'articolo 7 bis dispone, al comma 1:

“gli oli lubrificanti di cui ai codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema informatizzato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e annotato sulla prescritta documentazione di trasporto”;

al comma 2:

**DIREZIONE INTERREGIONALE PER IL VENETO E IL FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI VICENZA**

“Il codice di cui al comma 1 è richiesto telematicamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli non prima delle 48 ore precedenti all’introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque almeno 12 ore prima dell’introduzione stessa:

a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la prima immissione in consumo;

b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea e che non siano destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei prodotti stessi”;

al comma 6:

“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi di indisponibilita’ o malfunzionamento del sistema informatizzato dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e all’individuazione degli ulteriori elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2”.

A tal riguardo, si segnala che nella G.U. n.118 del 9/05/2020 è stato pubblicato il citato Decreto in data 22/04/2020.

L’obbligo di munirsi del Codice amministrativo di riscontro (CAR) **decorre dal 1° ottobre 2020**, così come disposto dall’art. 130 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19/05/2020.

In merito, la Circolare n. 8/2020, pubblicata sulla pagina Internet di questa Agenzia, ha previsto che con appositi atti regolamentari e di indirizzo saranno disciplinate le modalità procedurali da osservare.

Pertanto, si invitano codeste associazioni di categoria ed ordini professionali a dare massima diffusione della presente nota ai propri associati e operatori, nonché a consultare periodicamente la pagina istituzionale dell’Agenzia delle Dogane, affinché gli stessi si attengano alle recenti disposizioni di legge presentando le richieste di cui trattasi entro il termine di legge previsto.

Distinti saluti.

P. IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO “AD INTERIM”
NICOLA TABACCHI
IL FUNZIONARIO DELEGATO (1)
NICOLA RAFANI
“FIRMATO DIGITALMENTE”

DDL

①DELEGA PROT.N.19311 RU DEL 19/06/2020